

REVERSE CHARGE ELETTRONICO O MERO ESTEROMETRO?

Di proroghe, per il momento, nulla ancorché nuovi tentativi siano in corso¹. Si parte quindi il 1° luglio 2022 con le nuove regole a getto continuo basate, com'è noto, sui tracciati della fatturazione elettronica (TD17, TD18 e TD19) operativi da ottobre 2020. A giudizio di chi scrive, assodato che sarà difficile rispettare le stringenti scadenze, in caso di ritardo nella trasmissione dell'XML è opportuno (ri)valutare l'utilizzo della carta per documentare la tempestiva applicazione e annotazione del reverse charge e smorzare il rischio (potenziale) di sanzioni eccessive per violazione degli adempimenti Iva (cioè tardiva applicazione del r.c.).

La tempistica

Anche dal versante del ciclo passivo, com'è noto, per le operazioni dal 1°luglio 2022, s'impone la nuova stringente tempistica del nuovo esterometro basato sull'utilizzo dei flussi FE. La norma aggiornata dispone infatti che la comunicazione sia effettuata **"entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione"** (art.1, c.3-bis, del d.Lgs 127/2015) ovvero (salvo per il caso 3) entro la stessa tempistica prevista per il reverse charge Iva.

È bene osservare, infatti, che detta scadenza:

1. collima sempre con quella ultima di applicazione del r.c. (15 del mese successivo al ricevimento della fattura) per gli acquisti di beni e servizi da fornitori UE improntati sulla **tecnica dell'integrazione** (artt. 46-47 del D.L. 331/93 e art. 17 co.2 dPR 633/72);
2. collima con il **termine di emissione dell'autofattura** (entro il 15 del mese successivo) al momento di effettuazione per i servizi generali (c.4/d art. 21) così come per le altre cessioni e servizi purché in presenza di idonea documentazione (art. 21 c. 4/a);
3. offre qualche giorno in più per le autofatture da extra UE da emettere entro 12 giorni dal momento di effettuazione nei casi – diversi dai servizi generali – in cui non si dispone della citata idonea documentazione (i.e. un acquisto di beni che si trova in Italia ed il cui trasporto non risulti documentato da d.d.t. o equipollenti).

Il rischio (potenziale) in caso di ritardo

Ciò premesso è **fuori dubbio** (basta pensare all'incubo degli acquisti tramite internet) che il rispetto dei nuovi termini per comunicare il TD17, TD18, TD19 (o TD20 nel caso di autofattura art. 46 c.5) creerà difficoltà a tutte le latitudini (salvo, forse, qualche grande impresa ma perché inebriata dal beneficio di eliminare la carta). Pochi saranno in grado di gestire il tutto al più tardi entro il 15 di ogni mese² e pertanto si pone il problema di vedere come cercare di limitare i rischi da "ritardo" comunicativo non potendosi escludere (se non interverranno precisazioni distensive)³ che il flusso esterometro (sanzionabile con i – pur fastidiosi – € 2 previsti dall'art. 11, comma 2-quater, d.Lgs 471/97) non possa essere anche potenziale sintomo di violazione degli obblighi Iva sanzionabili da € 500 a € 20.000 nella migliore delle ipotesi (art. 6, c. 9-bis, d.Lgs 471/97).

Il suggerimento (in caso di ritardo)

Per limitare tale rischio può essere opportuno valutare la **gestione e conservazione analogica** (per tutto il tempo necessario) della fattura integrata (a manina) o

¹ Nulla da fare con i tentativi affidati agli emendamenti al ddl di conversione del DL 36 (PNRR2); nuovi emendamenti sono stati tuttavia proposti da Confimi Industria e ANC in seno ai lavori del nuovo DL 73 (decreto semplificazioni) del 21/6/2022, la cui conversione dovrà avvenire entro 60 gg.

² Lo conferma il recente sondaggio di Confimi Industria e ANC (vedi Apiweekly 200606N1).

³ In tal senso alcuni emendamenti proposti in seno ai lavori indicati in nota 1.

dell'autofattura (anch'essa cartacea) avendo l'accortezza – ovviamente – di far risultare tempestiva l'annotazione nei registri.

Ad avviso di chi scrive, infatti, non vi debbono essere dubbi sul fatto che l'adempimento in reverse charge possa rimanere, ai fini Iva, analogico e distinto dal flusso elettronico per l'esterometro (pur potendo il secondo assorbire il primo). A tal riguardo basta osservare che la decisione 2021/2251/UE che ha autorizzato l'Italia ad imporre l'obbligo di fattura non deroga anche all'articolo 224 sul self billing. Quest'ultima norma dice che le fatture possono essere compilate dal destinatario ma solo con consenso e accettazione del fornitore; aspetto - quest'ultimo - che non ha minimamente a che fare (né per l'integrazione né per l'autofattura 17 c.2) con i citati TD17, TD18, TD19.

Diversità fra integrazione e autofattura

Infine, in merito alle due diverse tecniche (integrazione e autofattura), è opportuno evidenziare che non deve ingannare l'omogeneità del file (il TD17, ad esempio, vale tanto per gli acquisti intracomunitari di servizi che per quelli da fornitore extra UE) poiché ben **diverse** rimangono **tempistiche** e **contenuto**:

- con la più semplice integrazione, infatti, il cessionario/committente si limita ad indicare i dati essenziali dell'acquisto (fornitore, cessionario, importo, aliquota/natura e Iva a cui aggiungere i riferimenti della fattura integrata) compilando il campo data (2.1.1.3) del file XML con la data (notare) di ricezione della fattura del fornitore UE, salvo ricorrere alla disciplina dell'articolo 46 comma 5 se detta fattura non arriva entro la fine del secondo mese successivo all'effettuazione dell'operazione;
- con la più complessa autofattura il cessionario/committente deve invece arricchire il tutto anche degli altri dati richiesti dall'articolo 21 quali (comma 2 lettera g) natura, qualità e quantità dei beni/servizi acquistati (salvo, si ritiene, la possibilità di fare espresso rinvio al contenuto della fattura emessa dal fornitore estero e/o altra documentazione da allegare e/o conservare), compilando il campo data (2.1.1.3) del file XML con la data di effettuazione (in senso Iva) dell'operazione.

Qualche esempio

Il caso	Termini RC	Termini invio esterometro	Tipo documento	Note
Fattura acquisto intracomunitari di beni (spedizione beni 30/06/2022; arrivo fattura 10/07)	Entro il 15 agosto ma con imputazione registro luglio (Integrazione)	Entro il 15 agosto (prorogabile al 22/08/2022)	TD18 Data XML ⁴ = 10/07/2022	Se la fattura non arriva entro il 31/08 va emessa autofattura TD20 con data XML 30/06/2022)
Fattura acquisto del 31/08 per servizi generali extra UE ultimati in data 15/07	Entro il 15 agosto ma con imputazione registro luglio (autofattura)	Come sopra	TD17 Data XML ⁴ = 15/07/2022	
Fattura acquisto beni da Extra UE non stabilito ma identificato in IT (acquisto via internet eseguito, pagato e fatturato il 10/07; consegna beni 12/07)	Autofattura entro 12 gg dall'acquisto se non si dispone di idonea documentazione del trasporto (*) (come sopra – 15 agosto - in caso di ddt non successivo al 10/07, ferma imputazione registro di luglio) (*)	Come sopra	TD19 Data XML ⁴ = 10/07/2022	IlIdFiscaleIva del fornitore deve essere preceduto dal codice ISO estero (il sistema non accetta IT)

(*) Da trasmettere a Sdi entro 12 gg (nel nostro esempio entro il 22/07) se autofattura elettronica invece di analogica; se l'autofattura è analogica il TD19 (per mero esterometro) può essere trasmesso entro il 15 del mese successivo.

Si precisa che i vari chiarimenti pubblicati in materia dall'associazione, sono disponibili sul sito all'indirizzo www.apindustria.vi.it > Servizi > fiscale > in evidenza > fatturazione elettronica ed esterometro

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Tel 0444.232210 E.mail fiscale@apindustria.vi.it.

⁴ Campo 2.1.1.3.